

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

88° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
4 ^a - Difesa	»	8
6 ^a - Finanze e tesoro	»	10
7 ^a - Istruzione	»	23
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	27
12 ^a - Igiene e sanità	»	31

Organismi bicamerali

Riforma tributaria	Pag.	35
--------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	Pag.	40
--	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	41
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1992

54ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MACCANICO*La seduta inizia alle ore 9,35.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 7, C 1ª, 14º)

Il PRESIDENTE avverte che, in seguito alle disposizioni emanate dal Presidente del Senato, la Commissione esaminerà nelle sedute di oggi e domani soltanto i provvedimenti urgenti ed in particolare i disegni di legge di conversione di decreti-legge, i decreti legislativi sui quali deve esprimere il proprio parere.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993 (840), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 7ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore SAPORITO ricorda che dopo le proroghe delle graduatorie degli aspiranti alla supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica si era provveduto a definire una nuova disciplina di tale materia con il decreto-legge n. 357 del 1989. In seguito all'insorgere di difficoltà nell'applicazione di tale decreto era stato richiesto un parere al Consiglio di Stato sulla validità delle graduatorie e sui poteri, composizione e durata in carica delle commissioni competenti per la formazione delle nuove graduatorie. L'oggettiva impossibilità di provvedere, in conformità con il parere espresso dal Consiglio di Stato, con riferimento alle graduatorie dell'anno scolastico 1992-93, ha reso indispensabile prorogare le graduatorie precedenti con il decreto-legge in titolo. Raccomanda pertanto alla Commissione di esprimere un parere favorevole sui presupposti di costituzionalità.

Senza dibattito la Commissione dà quindi mandato al relatore di formulare alla Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge n. 423.

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore RIVIERA, il quale fa presente che il decreto-legge in titolo appare indispensabile per non privare gli enti locali dei mezzi finanziari necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, considerato che la normativa in materia di finanza locale è scaduta lo scorso 31 dicembre 1991 e che i successivi decreti-legge nn. 11, 233, 289, 342 e 382 non sono stati convertiti. Sottolinea quindi che il provvedimento regola il finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, stabilendo i contributi ordinari, le autorizzazioni della Cassa depositi e prestiti, gli stanziamenti del fondo perequativo e del fondo per lo sviluppo degli investimenti. Il decreto stabilisce, inoltre, la ripartizione delle quote ICIAP, la copertura tariffaria di alcuni servizi e contiene altre disposizioni di carattere specifico. Propone quindi alla Commissione di esprimere parere favorevole.

La senatrice BARBIERI non condivide la proposta del relatore. Osserva che il decreto in titolo affronta in modo tardivo e profondamente errato il problema della finanza locale, che continua ad essere regolata in un regime di assoluta precarietà. Le disposizioni del decreto-legge determinano una ulteriore compressione dell'autonomia degli enti locali e impediscono, nella sostanza, agli stessi enti di compiere scelte discrezionali soprattutto in materia di investimenti. Molto discutibile è anche la decisione di mantenere ancora in vigore l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP).

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di esprimere un parere favorevole alla Commissione finanze e tesoro.

La seduta termina alle ore 9,50.

55^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MACCANICO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Murrura

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Esame del seguente atto:****Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina in materia sanitaria.**

(Osservazioni alla 12^a Commissione: esame e rinvio)

(R 139 B, C 12^a, 1^o)

Il relatore RIVIERA si sofferma sulle disposizioni del decreto legislativo in titolo che riguardano più direttamente la competenza della Commissione. Rileva come, in particolare, agli articoli 2, 3 e 4 vengono definite le funzioni regionali e regolata l'organizzazione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Fa presente che alle regioni e alle province autonome viene demandata la competenza di programmare l'attività di tutti i servizi preposti alla tutela della salute anche attraverso la fissazione dei criteri di finanziamento e mediante atti di indirizzo tecnico. Vengono istituiti inoltre, quali organi dell'unità sanitaria locale, il direttore generale ed il collegio dei revisori, coadiuvati dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari.

Prosegue sottolineando che i successivi articoli 5, 6 e 7 contengono importanti innovazioni nella disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, sul patrimonio e la contabilità e sui presidi multinazionali di prevenzione. Rilevanti sono, poi, le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 - relative all'erogazione delle prestazioni assistenziali e alle forme differenziate di assistenza - su cui sarà necessario un adeguato approfondimento. Osserva, infine, che l'articolo 13 si occupa espressamente dell'autofinanziamento di regioni e province autonome, mentre gli articoli 15 e 16 disciplinano la dirigenza del ruolo sanitario e la formazione medica.

Si riserva quindi di proporre un parere puntuale alla luce delle osservazioni che scaturiranno nel dibattito.

Si apre il dibattito.

Il senatore PREIONI chiede che il relatore esprima la propria opinione circa la necessità di chiarire in modo adeguato il significato da attribuire all'affermazione contenuta all'articolo 13 del decreto legislativo, secondo cui le regioni e le province autonome fanno fronte attraverso «risorse proprie» agli effetti finanziari dei livelli di assistenza sanitaria che eccedono quelli uniformi. Chiede inoltre che sia precisato in quale modo il decreto legislativo ha attuato il criterio direttivo contenuto alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge delega, in cui si prevede che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato individuando i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza e di non incremento delle dotazioni organiche delle attuali posizioni funzionali.

Il senatore MAZZOLA ritiene che nel decreto legislativo siano contenute alcune disposizioni non perfettamente in linea con i principi della legge delega. Fa presente che il trattamento differenziato di soggetti inquadrati in modo analogo può dar luogo a problemi di

costituzionalità e che sarebbe pertanto opportuno prevedere alcune correzioni al testo del decreto. Si sofferma quindi, in particolare, sulla situazione dei dirigenti sanitari non appartenenti al settore medico per segnalare che queste categorie (psicoterapeuti, biologi ed altri) non sono equiparate - diversamente da quanto prevede la legge delega - ai dirigenti medici per quanto attiene alle decisioni, regolate dal secondo comma dell'articolo 15, relative alle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici. I veterinari e gli psicologi psicoterapeuti non sono equiparati ai medici anche con riferimento alla disposizione contenuta al comma primo dell'articolo 4 sulla libera professione. Sarebbe opportuno infine che alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 fosse precisato che i modelli organizzativi previsti vengano realizzati nel rispetto delle competenze sanitarie definite dai titoli professionali e dalle idoneità dirigenziali di cui all'articolo 17.

Propone pertanto che le predette osservazioni siano inserite nel parere da inviare alla Commissione sanità.

Il relatore RIVIERA precisa di essersi riservato la formulazione della proposta di parere al termine del dibattito, rilevando che sarebbero indispensabili alcuni chiarimenti da parte del Governo.

Il senatore RUFFINO, nel condividere le osservazioni avanzate con riferimento alle discrasie riscontrabili tra la legge di delega e lo schema di decreto legislativo in esame, segnala in particolare la divergenza esistente tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 421 e dell'articolo 3, comma 6, dello schema in esame. Mentre la norma delegante prevede che le unità sanitarie locali debbano avere propri organi di gestione, disponendo di un direttore generale e di un collegio dei revisori, la citata norma dello schema di decreto riserva al solo direttore generale tutti i poteri di gestione, nonchè la rappresentanza della unità sanitaria locale stessa. Pur se tale configurazione potrebbe meglio garantire la funzionalità delle strutture sanitarie, la divergenza tra norma delegante e decreto delegato non può a suo avviso sfuggire all'esame del Parlamento.

A giudizio del senatore GUALTIERI, la Commissione deve premettere ad ogni valutazione la consapevolezza che il settore sanitario è rimasto in mano pubblica e che, fin dalla istituzione del Servizio sanitario nazionale, sono state enfatizzate le funzioni spettanti al settore ospedaliero, pretermettendo nella sostanza quelli della prevenzione e della riabilitazione. Anzichè decongestionare il primo settore, si è finito così con l'appesantirlo, sovraccaricando inoltre il Servizio sanitario nazionale di compiti che eccedono quelli istituzionali. Resta ad esempio incomprensibile il motivo per il quale il settore della veterinaria venga ricompreso entro quello sanitario. L'inclusione in esso anche delle competenze su taluni controlli di servizi, come le caldaie o gli ascensori, ha per conseguenza vanificato ogni tipo di sorveglianza in materia, procurando gravi disfunzioni. Resta al contrario inesplicabile il motivo della esclusione della sanità carceraria dagli ambiti del Servizio sanitario nazionale.

Vanno inoltre segnalate le inadempienze dello Stato in taluni ambiti: un esempio emblematico è costituito dalla legge n. 833 del 1978, il cui fallimento è dovuto proprio alle inadempienze dello Stato centrale, nonché alla circostanza che alle regioni sono state attribuite nuove competenze, senza tuttavia porle nelle condizioni di assicurare le connesse prestazioni, e segnatamente di garantirne lo svolgimento uniforme. Conclude precisando che tutte le categorie professionali operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale devono essere utilizzate con pari dignità.

Il senatore GUZZETTI segnala che la Commissione sanità, cui sono dirette le osservazioni sullo schema in esame, concluderà i propri lavori entro la giornata di giovedì, facendo presente la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione affari costituzionali per esprimere le proprie valutazioni.

Il relatore RIVIERA, rilevata la complessità della materia, la brevità dei tempi disponibili e le diverse posizioni emerse, propone che i componenti la Commissione esprimano suggerimenti scritti, impegnandosi egli a recepirli nel parere da trasmettere alla Commissione di merito.

Dissente la senatrice BARBIERI, reputando che tale soluzione impedirebbe l'emergere di una chiara posizione della Commissione.

Anche la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO conviene con tale perplessità, rammentando però che la Commissione affari costituzionali non era stata inizialmente investita della competenza consultiva sullo schema di decreto, e che deve ora esercitare pienamente il proprio mandato.

Il senatore PREIONI anticipa il voto contrario della Lega Nord sullo schema di decreto, che presenta numerosi punti di contraddizione con la legge n. 421, stigmatizzando che il Governo si sia discostato dalle indicazioni sulla base delle quali aveva esso stesso chiesto una delega legislativa al Parlamento.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente MACCANICO dispone quindi il rinvio del seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MACCANICO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 16 dicembre 1992, alle ore 8.30, per il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina in materia sanitaria, onde consentire di trasmettere in tempo utile le osservazioni alla 12ª Commissione permanente. Resta ferma la seduta pomeridiana, stabilita nello stesso giorno alle ore 15, e va altresì prevista un'ulteriore seduta per giovedì 17 dicembre, alle ore 12, entrambe con l'ordine del giorno precedentemente diramato.

La seduta termina alle ore 16,25.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1992

32^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Vincenza BONO PARRINO

*La seduta inizia alle ore 9,45.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 7, C 4^a, 8^o)

Il presidente BONO PARRINO avverte che nella giornata di ieri il Presidente del Senato ha disposto la sconvocazione, secondo le consuete modalità, delle sedute delle Commissioni previste per la corrente settimana. Pertanto, mentre sarà possibile procedere all'esame della proposta di nomina del Vice presidente dell'UNUCI, la Commissione non potrà iniziare invece l'esame del disegno di legge n. 832, di conversione del decreto-legge n. 469; esso verrà comunque posto quanto prima, per i noti motivi di urgenza, all'ordine del giorno della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del Vice Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI)**

(Parere al Ministro della difesa: favorevole)

(L. 14 0 78, C 4^a, 6^o)

Sulla proposta di nomina del generale di Corpo d'armata (della riserva) Alvaro Rubeo a Vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) riferisce il senatore CAPPUZZO che, sulla base della documentazione illustrativa concernente tale designazione, sottopone alla valutazione della Commissione il seguente testo di parere favorevole:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato,

esaminata nella seduta del 15 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, la richiesta di parere parlamentare, trasmessa dal Ministro della difesa a norma della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla proposta di nomina del generale c.a. (ris) Alvaro RUBEO a vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

considerato che dal curriculum del predetto ufficiale generale si evincono precedenti di servizio tali da far ritenere che egli possa ben continuare ad assolvere le funzioni di vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e preso atto delle esperienze acquisite e della professionalità dimostrata nell'espletamento di specifici incarichi assegnatigli nel corso della carriera;

esprime parere favorevole alla predetta nomina».

Viene quindi posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta del relatore, che risulta approvata con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessuna astensione.

Alla votazione hanno partecipato i senatori BERNINI, BOLDRINI, BONO PARRINO, BUTINI, CANNARIATO, CAPPUZZO, GENOVESE, LORETO, MESORACA, SELLITTI, TEDESCO TATÒ, VOZZI e ZAMBERLETTI.

La seduta termina alle ore 10,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1992

43^a Seduta

Presidenza del Presidente

FORTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Murrura e per il tesoro Malvestio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Si passa alla votazione degli emendamenti al decreto-legge.

Il presidente FORTE comunica che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario, per assenza della copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 4.0.1, 9.3, 9.4, 9.6 e 9.7; per i rimanenti emendamenti trasmessi e sul testo del decreto-legge, tale Commissione dichiara di non aver nulla da osservare.

In sede di articolo 1, l'emendamento 1.1, posto ai voti, è respinto.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 4.0.1, in sede di articolo 6, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.0.1, posti separatamente ai voti, sono accolti.

Successivamente è posto ai voti e accolto l'emendamento 8.1.

Si passa all'articolo 9.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.5 e 9.8, e respinti gli altri emendamenti all'articolo 9.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 10.1, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 11.0.1.

In sede di articolo 12, l'emendamento 12.1, posto ai voti, è accolto.

Si passa all'articolo 13.

Il presidente FORTE comunica che è stato presentato dai senatori Specchia e Meduri il subemendamento 13.0.1/1, volto a ricomprendere nella previsione del comma 1 il personale con anzianità di servizio di anni 10.

Tale subemendamento è quindi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, è invece accolto l'emendamento principale 13.0.1, del senatore Pellegrino, al quale hanno aggiunto la propria firma i senatori Specchia, De Giuseppe e Pulli.

In sede di articolo 14, posto ai voti, è accolto l'emendamento 14.2, al quale il senatore GAROFALO dichiara di aggiungere la propria firma. L'emendamento 14.1 è conseguentemente dichiarato precluso.

Posti separatamente ai voti, risultano altresì accolti gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2.

Si passa all'articolo 16.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 16.1.

Dopo che il senatore FERRARA Vito ha espresso perplessità sul comma 2 dell'emendamento 16.0.1, il relatore TRIGLIA riformula l'emendamento, sopprimendo il comma 2. L'emendamento è quindi posto ai voti e accolto, nel testo così riformulato.

In sede di articolo 17, posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Successivamente è posto ai voti ed accolto l'emendamento 18.1.

Passando agli emendamenti del disegno di legge di conversione, il relatore TRIGLIA ritira l'emendamento 1.0.0.2.

L'emendamento 1.0.0.3, al quale il senatore GAROFALO aggiunge la propria firma, è posto ai voti ed accolto.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore Triglia di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 787 di conversione del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, con le modifiche testè accolte, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale. Autorizza, altresì, il Presidente ed il

relatore ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si renderanno necessarie.

SULLE PROPOSTE DI NOMINE BANCARIE TRASMESSE DAL GOVERNO

(A 7, C 6^a, 5^o)

Il senatore GAROFALO sollecita l'inclusione nell'ordine del giorno dell'esame delle proposte di nomine assegnate alla Commissione il 27 novembre scorso, rilevando, peraltro, che il Governo, avendo trasmesso contemporaneamente un numero così elevato di atti, pone di fatto le Commissioni parlamentari nell'impossibilità di esprimersi su tutti.

Il senatore TRIGLIA non concorda con quest'ultima dichiarazione del senatore Garofalo, ritenendola contraddittoria con la continua richiesta delle opposizioni al Governo di provvedere a tutte le nomine.

Il presidente FORTE accoglie la sollecitazione del senatore Garofalo, prospettando peraltro l'opportunità di esprimere un parere solo in merito alle proposte ritenute più significative, poichè non sembra verosimile esaminarle tutte, dato il ristretto lasso di tempo a disposizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787)

Art. 1.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria, con ammortamento a totale carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e qualitative della sua attività creditizia».

1.1

MANZINI, GUZZETTI, LEONARDI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contributi in conto capitale per interventi di riassetto territoriale)

1. Sono assegnati lire 10.000 milioni all'amministrazione provinciale di Pavia e lire 10.000 milioni alla comunità montana dell'Oltrepò Pavese per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepò Pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.1

GUZZETTI, LEONARDI

Art. 6.

Al comma 1, dopo le parole: «Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991» inserire le altre: «sono estese ai consorzi fra enti locali e».

6.1

TRIGLIA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero su sentenza esecutiva o su consulenza di ufficio acquisita in sede giudiziaria».

6.2

PELLEGRINO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,» sono inserite le seguenti: «come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,».

6.3

TRIGLIA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Utilizzo di somme a specifica destinazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è sostituito dal seguente:

“2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purchè si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette operazioni”.

6.0.1

TRIGLIA

Art. 8.

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 16 del» inserire le altre: «regolamento di polizia mortuaria approvato con».

8.1

TRIGLIA

Art. 9.

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Anche per far fronte», fino alle altre: «assistenza sanitaria».

9.1

GAROFALO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332» a: «legge 26 giugno 1990, n. 165» con le seguenti: «decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni».

9.2

TRIGLIA

Sopprimere il comma 5.

9.3

RAVASIO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge n. 158 del 1990 e del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 20 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 20 al metro cubo, l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima».

9.4

RAVASIO

Al comma 6, le parole: «legge n. 158 del 1990 e del decreto» sono sostituite dalle altre: «legge n. 158 del 1990 ed al decreto».

9.5 TRIGLIA

Sopprimere il comma 8.

9.6 RAVASIO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 20 e massimo di lire 50 al metro cubo».

9.7 RAVASIO

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «legge 28 febbraio 1985, n. 47,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

9.8 TRIGLIA

Art. 10.

Sopprimere l'ultimo periodo.

10.1 PELLEGRINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Imposta sulle concessioni e locazioni di beni pubblici)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. L'imposta non si applica alle concessioni effettuate dai comuni e da altri enti per le sepolture private nei cimiteri, sotto forma

di loculi, ossari, cappelle funerarie ed altri manufatti previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria»;

b) all'articolo 7, commi 1 e 3, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle altre: "sei mesi"».

11.0.1

TRIGLIA

Art. 12.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 1992. Decorso infruttuosamente tale termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi».

12.1

TRIGLIA

Art. 13.

All'emendamento 13.0.1, alla fine del primo comma, aggiungere le seguenti parole: «o con anzianità di servizio di anni 10».

13.0.1/1

SPECCHIA, MEDURI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Personale non di ruolo a tempo indeterminato)

1. Gli enti locali possono contemplare nei regolamenti previsti dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 142 del 1990 l'accesso mediante concorso riservato su posti vacanti nelle piante organiche approvate del personale fuori ruolo di pari profilo e qualifica, in servizio a tempo indeterminato, in virtù di rapporti costituiti anteriormente al 5 marzo 1992 in esecuzione di conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.

2. In attesa della definitiva collocazione in ruolo il personale di cui al comma 1 può essere confermato in servizio a condizioni che da tale conferma non derivi per l'ente un incremento di spesa.

3. La costituzione e l'esecuzione dei rapporti di impiego di cui al comma 1 non sono fonte per amministratori e funzionari della responsabilità prevista dall'articolo 5, diciottesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3».

13.0.1

PELLEGRINO, SPECCHIA, DE GIUSEPPE, PULLI

Art. 14.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, gli enti locali non sono tenuti a fornire il servizio di mensa nelle scuole al personale insegnante o ausiliario dipendente dallo Stato o da altri enti, fino a quando lo Stato o gli altri enti non provvederanno ad individuare gli aventi diritto al servizio di mensa ed a garantire il pagamento del servizio stesso».

14.2

TRIGLIA, GAROFALO

Al comma 2, sopprimere la parola: «gratuito».

14.1

FAVILLA

Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

*(Programmi di alienazione, gestione e valorizzazione
di beni patrimoniali dello Stato)*

1. All'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, le parole: "senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27", sono sostituite con le altre: "nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 27"».

14.0.1

TRIGLIA, PELLEGRINO

«Art. 14-ter.

(Programmi relativi allo sviluppo della cooperazione)

1. L'ANCI e l'UPI possono essere individuate quali soggetti idonei a sostenere programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni nonché ai relativi regolamenti di esecuzione».

14.0.2

TRIGLIA

Art. 16.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale decreto produrrà i suoi effetti sino all'entrata in vigore di apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

16.1

TRIGLIA

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti)

1. Alla legge 13 maggio 1983, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole "la Cassa depositi e prestiti, avente" sono aggiunte le parole "personalità giuridica, nonché";

b) all'articolo 3, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.";

c) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sarà investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione.";

d) all'articolo 11 il sesto comma è abrogato».

16.0.1 (Nuova formulazione)

TRIGLIA, GUZZETTI, LEONARDI, MANZINI

Art. 17.

Al comma 5, sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «due anni».

17.1

GAROFALO

Al comma 6, sostituire le parole: «un biennio» con le altre: «quattro anni».

17.2

GAROFALO

Art. 18.

Al comma 2, le parole: «del provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti».

18.1

TRIGLIA

EMENDAMENTI
al disegno di legge di conversione

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dai seguenti:

“4. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni, delle province e delle unità sanitarie locali si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

4-bis. Il termine quinquennale di prescrizione e la non estensione agli eredi, di cui al comma 4, valgono anche per gli atti e i comportamenti anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge e pur se l'azione di responsabilità sia stata esercitata prima di tale data”».

1.0.0.2

TRIGLIA

«Art. 1-ter.

1. I bandi e gli avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per le trattative private, per gli appalti-concorso, nonché per le concessioni di costruzione e gestione, relativi alla esecuzione di opere pubbliche se di importo superiore a lire 75 milioni e di forniture di beni e servizi se di importo superiore a lire 10 milioni, indetti da province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunità montane, unità sanitarie locali, unioni di comuni, devono essere pubblicati, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo e gratuito inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al comma 1, per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente o altre forme ristrette di pubblicità, devono essere pubblicati almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce motivo di annullamento delle gare.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente al primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge. Entro sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative proposte dall'ANCI per regolamentare il servizio. Il decreto disciplinerà anche la costituzione di un comitato di garanzia e controllo del servizio, composto da sei membri, in rappresentanza, rispettivamente del Ministero dell'interno, del Ministero dei lavori pubblici, dell'ANCI, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL). La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

5. Con apposita convenzione tra gli enti gestori della rete informativa telematica dell'ANCI e dell'analoga rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verrà disciplinata la distribuzione delle informazioni raccolte anche mediante la creazione di apposite postazioni informative presso le predette camere di commercio.

6. Al fine di realizzare la pubblica conoscenza dell'anagrafe degli amministratori locali, nonché della loro posizione reddituale, è istituita una banca dati inserita nella rete informativa telematica dell'ANCI.

7. Il Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI, l'UNCCEM e la CISPEL, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà a disciplinare le modalità di attuazione, nonché le misure atte a garantire le completezza e l'aggiornamento delle informazioni della banca dati di cui al comma 6.

8. La normativa di cui all'articolo 15-ter, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è estesa alle province e alle comunità montane senza aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato. L'individuazione dei servizi da fornire alle province e alle comunità montane in relazione al servizio informativo telematico è effettuata d'intesa anche con l'UPI e con l'UNCCEM».

1.0.0.3

TRIGLIA, GAROFALO

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1992

38^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Matulli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Artioli.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A 7, C 7^a, 8^o)

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di ieri il Presidente del Senato ha disposto la sconvocazione delle sedute di tutte le Commissioni previste per la corrente settimana; l'unica eccezione riguarda le Commissioni permanenti impegnate nell'espressione di pareri su documenti del Governo, le cui riunioni non dovranno comunque interferire con le votazioni dell'Assemblea. D'altra parte, la 7^a Commissione deve esaminare il disegno di legge n. 840, di conversione del decreto-legge sulle supplenze nelle accademie e nei conservatori, poichè il calendario dei lavori dell'Assemblea ne prevede la discussione da parte di quest'ultima per giovedì. Pertanto ieri sera egli ha disposto una modifica alle convocazioni già diramate, nel senso che nelle quattro sedute già convocate (tutte comunque in orari non coincidenti con le sedute dell'Assemblea) potrà essere svolto solo tale argomento oltre allo schema di decreto legislativo sul pubblico impiego. Per quest'ultimo infatti informa che le Commissioni riunite 1^a e 11^a, competenti ad esprimere il parere, intendono terminarne l'esame venerdì 18 dicembre, sicchè le osservazioni della 7^a Commissione dovrebbero pervenire entro giovedì. Propone quindi che ora il senatore Manzini svolga la relazione, rinviando alle sedute già convocate per domani il successivo dibattito.

Il senatore BISCARDI esprime il proprio disagio per l'estrema brevità dei tempi concessi alla Commissione per esaminare un documento così delicato, che investe rilevanti aspetti di competenza della Commissione. Chiede quindi un intervento del Presidente sulle Commissioni riunite, affinché vogliano procrastinare il termine entro

cui intendono esprimere il parere, minacciando in caso contrario di abbandonare i lavori della Commissione. Anche riguardo all'esame del decreto-legge sulle graduatorie per le supplenze nella accademie e nei conservatori, lamenta la ristrettezza dei tempi nei quali il Senato è costretto ad esprimersi e preannuncia la presentazione di emendamenti, pur consapevole che una ulteriore modifica del decreto-legge potrà comportarne la decadenza. In conclusione, afferma che l'attuale andamento dei lavori parlamentari è deprecabile, poichè non rispettoso delle prerogative parlamentari.

Il PRESIDENTE condivide pienamente il rammarico del senatore Biscardi, ma ricorda che la legge di delega (23 ottobre 1992, n. 421) prevede al comma 4 dell'articolo 2 un termine di 15 giorni per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Lo schema di decreto legislativo è stato assegnato alle Commissioni riunite 1^a e 11^a il 14 dicembre, sicchè il parere dovrà essere espresso entro il 29.

Il senatore LOPEZ condivide le obiezioni del senatore Biscardi sul calendario dei lavori e ritiene pressochè impossibile per i senatori poter esaminare in modo serio lo schema di decreto in concomitanza con la sessione di bilancio. In questa situazione, vengono penalizzati soprattutto i Gruppi minori, di fatto impossibilitati a svolgere il loro ruolo. Chiede quindi al Presidente di avviare gli opportuni contatti con i Presidenti delle Commissioni 1^a e 11^a, rappresentando le obiettive difficoltà della 7^a Commissione di formulare le proprie osservazioni entro un termine così ristretto e prospettando la possibilità di rinviarne l'esame alla prossima settimana.

Il senatore NOCCHI sollecita a sua volta un intervento del Presidente nel senso indicato, considerando la giusta esigenza dei Gruppi di approfondire in modo serio le questioni poste da un documento così importante. Condivide quindi la proposta del senatore Lopez di rinviare la discussione sul merito dello schema di decreto legislativo quanto meno a giovedì 17 dicembre.

La senatrice ZILLI esprime a sua volta il disagio della sua parte politica per dover affrontare un dibattito così rilevante senza avere l'oggettiva possibilità di approfondire il documento. Si dichiara quindi disponibile a rinviarne l'esame alla prossima settimana.

Il senatore RICEVUTO condivide le valutazioni degli altri Gruppi politici e ritiene a sua volta opportuno avviare contatti con i Presidenti delle Commissioni 1^a e 11^a per consentire un più ampio esame di un documento così rilevante.

Il PRESIDENTE prende atto delle esigenze emerse nel dibattito, che dichiara di condividere nella sostanza, e assicura che prenderà contatto con i Presidenti delle Commissioni riunite per rappresentare il disagio della settima Commissione. In questa prospettiva, suggerisce di avviare

comunque l'esame con la relazione del senatore Manzini e di prevedere l'inizio del dibattito nelle sedute già convocate per domani.

Il senatore NOCCHI insiste perchè il dibattito non venga avviato nella seduta di domani, ma piuttosto in quella già convocata per giovedì mattina.

Dopo brevi interventi del PRESIDENTE e del senatore ZOSO, il senatore BISCARDI chiede di anticipare alla seduta di oggi l'esame del decreto-legge n. 423 e di rinviare alla seduta antimeridiana di domani la relazione sul decreto legislativo.

Dopo che il PRESIDENTE ha pregato il senatore Biscardi di non insistere sulla suddetta richiesta, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche

(Osservazioni alle Commissioni riunite 1^a e 11^a. Esame e rinvio)
(R 139 B, R 86^a, 2^o)

Il relatore MANZINI riferisce sul documento in titolo, rilevando preliminarmente che la relazione non potrà prescindere da una valutazione complessiva dello schema di decreto legislativo. Si sofferma in primo luogo sull'articolo 2, che dispone la privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, prevedendo peraltro al comma 4 la deroga per alcune categorie professionali, tra cui i professori universitari ordinari e straordinari. Si tratta di una disposizione che sta facendo molto discutere, sia dal punto di vista della legittimità che dell'opportunità politica. Infatti il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevede, all'articolo 1, un ruolo unico dei professori universitari, suddiviso nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati. Ad essi il medesimo decreto presidenziale attribuisce la funzione didattica (funzione riconosciuta anche ai ricercatori universitari dalla legge n. 341 del 1990 limitatamente allo svolgimento delle supplenze). Dopo aver richiamato le motivazioni addotte nella relazione introduttiva allo schema del decreto legislativo, affida la norma alla valutazione della Commissione, pur proponendo fin d'ora di integrare la suddetta disposizione con il riferimento ai professori associati.

Passando ad illustrare il contenuto dell'articolo 7, relativo alla gestione delle risorse umane, il relatore esprime valutazioni positive sui commi 1 (nel quale è prevista la garanzia delle pari opportunità fra uomini e donne), 2 - che con formula sintetica ed efficace assicura la libertà dell'attività didattica, scientifica e di ricerca - e 3, che opportunamente tutela gli handicappati e i loro familiari, nonché quanti operano nel volontariato.

Anche l'articolo 12, dedicato alla trasparenza delle Amministrazioni pubbliche, merita - prosegue il relatore - un giudizio favorevole. Dopo aver segnalato all'attenzione della Commissione le norme degli articoli 29 (sull'accesso alla qualifica di dirigente) e 30 (sulla Scuola superiore

della Pubblica amministrazione), il relatore si sofferma sull'articolo 38, concernente l'accesso agli impieghi pubblici dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea. Premesso che egli non è in grado di valutare significato e implicazioni del comma 1, invita la Commissione ad una approfondita riflessione sul comma 3, nel quale il delicato e complesso problema della equiparazione dei titoli di studio è affrontato in maniera sintetica e decisa.

Il presidente ZECCHINO ricorda le direttive comunitarie vigenti in materia e l'opportunità, prospettata dal ministro Jervolino, di costituire un apposito ufficio presso il Ministero.

Il relatore MANZINI riprende illustrando l'articolo 44, secondo il quale i pubblici impiegati devono permanere nella sede di prima destinazione non meno di sette anni, indi inizia ad esporre il contenuto del Titolo VII (articoli 80-87), interamente dedicato alla scuola.

Il PRESIDENTE avverte che l'inizio dei lavori dell'Assemblea impone di porre termine immediatamente alla seduta della Commissione e propone che il relatore prosegua la sua esposizione nella seduta già prevista per domattina.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1992

51^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FABRIS

*Interviene il ministro dei trasporti Tesini.**La seduta inizia alle ore 15,40.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 7, C 8^a, 18^o)

Il presidente FABRIS comunica che, per disposizione del Presidente del Senato, la Commissione può riunirsi in questi giorni solo per pareri su atti del Governo o per decreti-legge; conseguentemente non possono aver luogo da un punto di vista formale le comunicazioni concernenti le Ferrovie dello Stato. Tuttavia considerata l'urgenza del problema propone che il ministro Tesini, nell'ambito delle sue risposte ai quesiti formulati ieri sul programma di privatizzazioni, fornisca alla Commissione elementi utili anche sulla vicenda delle Ferrovie dello Stato, attese le connessioni con l'argomento più generale delle privatizzazioni.

Conviene la Commissione.

Il presidente comunica altresì che in data 11 dicembre il Presidente del Senato ha inviato una nota circa le intese riguardanti la vendita degli alloggi: a tale riguardo la materia della vendita degli alloggi resta di competenza dell'8^a Commissione del Senato, mentre la Camera dei deputati proseguirà nell'esame dei provvedimenti sull'edilizia residenziale pubblica. Il Presidente del Senato ha peraltro comunicato al Presidente della Camera l'auspicio della Commissione Lavori pubblici, comunicazioni affinché l'VIII Commissione della Camera, prima di concludere i propri lavori, acquisisca il testo varato dal Senato ai fini di una successiva trattazione congiunta con i disegni di legge di riforma organica nel comparto dell'edilizia.

Comunica infine che l'8^a Commissione potrà, entro il 29 dicembre p.v., se lo riterrà opportuno, predisporre osservazioni alle Commissioni riunite 1^a e 11^a sullo schema di decreto legislativo recante norme in

materia di organizzazione e rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni.

Rende altresì noto che in data odierna la Camera dei deputati ha approvato con modifiche il decreto-legge sulla proroga dei termini concernente l'emittenza radiotelevisiva, provvedimento che, qualora tempestivamente assegnato, potrà essere discusso già nella seduta di domani.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di riordino dell'IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ed INA

(Osservazioni alle Commissioni riunite 5ª, 6ª e 10ª: seguito dell'esame e rinvio)

(R 139 B, R 65ª, 1º)

Si prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Ha la parola il ministro TESINI, il quale osserva preliminarmente che il programma di privatizzazioni, per quanto concerne il settore dei trasporti, deve essere valutato alla luce delle direttive comunitarie, il cui denominatore comune è rappresentato dalla spinta verso la liberalizzazione del comparto, riducendosi così l'area di intervento dei singoli Stati. Peraltro, non si deve confondere il programma di privatizzazioni, che conduce da un punto di vista giuridico formale alla creazione di società operanti a regime privatistico, con quello della presenza pubblica nelle società stesse, che non può non restare preminente o addirittura totalitaria (ad esempio, la società per azioni delle Ferrovie dello Stato avrà capitale interamente posseduto dallo Stato). Laddove, invece, già operano società per azioni - come l'ALITALIA - il processo di privatizzazioni pone il problema di una sia pure parziale apertura a soggetti privati delle quote azionarie.

In tale contesto, per quanto concerne il settore marittimo, il ministro Tesini afferma che la posizione del Governo è indirizzata a superare l'antica contrapposizione tra flotta pubblica e privata, allo scopo di restituire competitività, a livello internazionale, al settore, riorganizzando l'armamento, eliminando le attuali frammentazioni e favorendo accorpamenti.

Pertanto, ogni decisione in merito alle società del gruppo FINMARE deve essere preceduta da un opportuno risanamento di dette aziende, cui può pervenirsi attraverso il loro accorpamento in una unica compagine societaria e rivedendo i relativi piani di attività e di investimento (liquidando settori in perdita e mantenendo unicamente quelli aventi capacità di autosostentamento).

Parallelamente, in ambito comunitario si sta lavorando su talune ipotesi di misure atte a rilanciare il naviglio europeo per renderlo competitivo con quello dei Paesi terzi. La principale misura positiva allo studio della Commissione comunitaria è, sotto tale profilo, il regolamento relativo alla creazione di un registro navale comunitario (EUROS) al quale le navi CEE potrebbero richiedere l'iscrizione fruendo di particolari benefici.

Per quanto concerne il cabotaggio, il « libro verde » prevede una ridefinizione del ruolo della Tirrenia attraverso il suo accorpamento, insieme alla Viamare, nelle Ferrovie dello Stato e l'assegnazione delle società regionali alle singole regioni, confermandone sostanzialmente la natura pubblica. Occorre però valutare se tale ipotesi sia idonea a razionalizzare effettivamente il settore, atteso che conserva aspetti di frammentazione tra diversi soggetti. Pertanto si potrebbe più opportunamente operare attraverso l'accorpamento della Tirrenia, della Viamare, dell'Adriatica e delle quattro società regionali in una unica società. Tale unificazione potrebbe determinare economie di scala, razionalizzazione negli investimenti, sistemi di gestione non diversificati e improntati a criteri privatistici, nonché riduzione degli organici e dei contributi.

Allo scopo di realizzare quindi una effettiva sinergia tra il settore del trasporto marittimo e quello ferroviario, si potrebbe ipotizzare, nell'ambito di tale contesto, l'inserimento nell'unica società facente capo al gruppo Tirrenia anche delle attività marittime gestite dalle Ferrovie dello Stato.

Per l'armonizzazione di tali aspetti, sono allo studio nuovi assetti societari che prevedano un'azionista di riferimento pubblico ed una significativa presenza anche delle Ferrovie dello Stato. Vi sarebbe poi una ulteriore ipotesi, consistente nell'accorpare la Tirrenia e le altre società del gruppo nel contesto delle Ferrovie dello Stato, ma essa è da verificare soprattutto sotto l'aspetto dell'onere finanziario gravante sull'erario, atteso che l'attuale settore marittimo delle Ferrovie dello Stato determina costi ben superiori a quelli della Tirrenia, pur avendo, rispetto a questa, attività, flotta e traffico di gran lunga inferiori.

In ogni caso, una volta operato il completo risanamento del settore, potrebbe poi darsi luogo ad una unica società di gestione, incorporando anche l'attuale finanziaria di gruppo (FINMARE).

Il presidente FABRIS avverte che, considerata l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, la parte dell'intervento del Ministro Tesini riguardante taluni ragguagli relativi alla trasformazione in società per azioni dell'Ente Ferrovie dello Stato potrà aver luogo nella seduta già convocata per domani, alle ore 14,30.

Il ministro TESINI, considerati i tempi ristretti a disposizione della Commissione anche nella giornata di domani, anticipa il suo intervento sulla trasformazione delle Ferrovie dello Stato consegnando alla Commissione una sintesi degli atti relativi a tale procedimento.

La senatrice SENESI lamenta il fatto che soltanto oggi, cioè tre giorni prima della riunione dell'Assemblea costitutiva della nuova società per azioni, viene consegnata alla Commissione copia della direttiva del Governo relativa alla trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato, adottata già nello scorso mese di agosto. È questo, quindi, un ulteriore esempio di scarsa considerazione del ruolo del Parlamento e di difetto di correttezza da parte del Governo.

Il ministro TESINI fa presente che la direttiva cui ha fatto riferimento la senatrice Senesi non è altro che una lettera inviata dai

ministri competenti all'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, con la quale si indicano le risorse messe a disposizione dal disegno di legge finanziaria (nel testo approvato dalla Camera dei deputati) per il processo di trasformazione e per i programmi di investimento della nuova società per azioni.

A seguito di tale lettera si è quindi aperto un confronto tra il Governo e i vertici delle Ferrovie dello Stato in ordine ai piani di investimenti realizzabili con tali risorse. Tale confronto si è concluso solo da pochi giorni e quindi non è ravvisabile, nel comportamento del Governo, alcuna scorrettezza nei confronti del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1992

32^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MARINUCCI MARIANI*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina in materia sanitaria**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 B, C 12^a, 1^o)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il senatore **SIGNORELLI** ritiene che il ministro De Lorenzo intenda imporre al Parlamento le sue scelte, e non sia disponibile ad accogliere in realtà alcuna vera modifica al testo del decreto. Per risolvere i problemi del settore non può certo servire un atto come il decreto, per cui sarebbe opportuno che coloro i quali lo hanno voluto e predisposto tornassero ai loro affari privati. Si rifiuta pertanto di entrare nel merito del testo, in quanto le scelte fondamentali in esso contenute non possono minimamente contribuire a risolvere i tragici problemi della sanità italiana.

Il senatore **BRESCIA** ritiene che il ministro De Lorenzo sia stato evasivo e arrogante in ordine alle effettive prospettive di incidenza del parere che le Commissioni si apprestano a dare sullo schema di decreto legislativo. Ricorda quindi che molte critiche al testo sono state espresse anche da esponenti della maggioranza. Comunque il parere avrà un preciso valore politico, anche perchè nel Paese c'è sempre maggiore consapevolezza dello sconvolgimento del Servizio sanitario nazionale che incombe, come dimostra lo sciopero unitario di tutte le categorie del settore convocato per domani. Un Governo che non riuscisse a percepire l'ampiezza dell'opposizione al decreto non dovrebbe poter restare al suo posto per un giorno di più. La protesta non ha motivazioni corporative, ma parte dalla convinzione che si sta

smontando una parte fondamentale dello stato sociale. Il decreto in realtà non pone più al centro dell'attenzione le esigenze di cura degli assistiti, ma in nome dell'emergenza finanziaria si pone come fine unico quello della riduzione della spesa. Si intende arrivare quindi ad un sistema che si fonda sulla disuguaglianza dei cittadini di fronte alla malattia; per preservare lo stato sociale occorre, invece, che lo Stato si faccia carico di assicurare il funzionamento delle strutture pubbliche. La situazione attuale non è certo soddisfacente, ma ciò dipende sia dalle inadempienze del Governo, tra le quali in primo luogo vanno ricordate la sottostima del Fondo sanitario nazionale e la mancanza del Piano sanitario nazionale, sia dalla gravissime responsabilità di alcune Regioni del Nord e del Sud, sia dal perverso rapporto tra politica ed affari evidenziatosi in molte USL. Di fronte a questa situazione occorre riaffermare il principio dell'unitarietà del Servizio sanitario nazionale. Il testo in esame va invece addirittura contro la legge delega perchè attribuisce un'eccessiva serie di competenze al Ministro della sanità, proprio mentre è in atto una procedura referendaria di iniziativa regionale per sopprimere il Ministero. A livello centrale dovrebbero restare alcune competenze, quali il riparto delle risorse, il superamento degli squilibri strutturali ed i rapporti internazionali, ma le scelte organizzative dovrebbero essere rimesse alle Regioni. La scelta aziendalistica per quanto riguarda la USL è contraddetta dai molti limiti alla libertà di scelta del Direttore generale, derivanti sia dalle eccessive attribuzioni del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, sia dalla conformazione del Collegio dei revisori. Il Gruppo del PDS esprime una critica di fondo alla scelta di conferire competenze estese all'azienda regionale per la prevenzione, e ritiene invece che a livello di USL andrebbe previsto un dipartimento apposito. L'articolo 9 è poi da respingere in blocco, perchè consente il passaggio volontario alla assistenza indiretta, e quindi mira a porre di fatto a carico del Servizio pubblico una parte consistente dell'attuale spesa sanitaria privata. Per quanto riguarda gli ospedali, rileva che di fatto lo scorporo coinvolgerà un numero altissimo di ospedali, estromettendo dalla medicina del territorio una serie di strutture fondamentali. Il gruppo PDS è molto interessato a qualsiasi ipotesi che espunga gli articoli concernenti il personale, mentre ritiene che vada profondamente modificato l'articolo 8 nella parte riguardante i medici di famiglia, che debbono essere inseriti nei distretti di base. Sottolinea infine la necessità di conferire un adeguato ruolo ai comuni, e fa presente che il Gruppo PDS si augura di trovare una convergenza su questi temi per inserire nel parere una serie di proposte di modifica; in caso contrario il gruppo PDS presenterà una proposta di parere contrario assumendo nel contempo un'iniziativa referendaria, per abrogare il decreto in esame.

Il senatore GARRAFFA ritiene che il Servizio sanitario nazionale abbia clamorosamente fallito i suoi obiettivi, essendo stato gestito di fatto dai portaborse dei politici: chi intende difendere l'attuale sistema, quindi, in sostanza difende non lo stato sociale, ma un sistema clientelare e lottizzatorio. Si sono determinati sprechi e ruberie ai danni della collettività; basti pensare a quanto è accaduto nel settore delle forniture ospedaliere e delle assunzioni, lottizzate fino ai livelli di

responsabilità più elevati. Tutto ciò ha causato una progressiva dequalificazione dell'assistenza sanitaria, ed una serie di vessazioni ai danni degli assistiti, che in molti casi hanno dovuto per forza di cose far ricorso alle strutture private. I presupposti del decreto sono nella legge delega, che è stata approvata dal Parlamento; in quella sede sono state compiute le scelte politiche fondamentali. Il testo del decreto appare però redatto frettolosamente ed è ambiguo e lacunoso in molte parti. Vi è un'assoluta mancanza di norme transitorie di passaggio dal vecchio al nuovo sistema, sulle quali è assolutamente necessario che la Commissione formuli precise richieste di modifica nel parere. Occorre chiarire che al centro del sistema vanno poste le esigenze degli assistiti, che debbono disporre di una qualificata assistenza sanitaria e di un'assoluta libertà di scelta; è poi necessario che vi sia un recupero di efficacia e di efficienza del Servizio pubblico, che va messo in rapporto con nuove forme di responsabilizzazione dei dirigenti. Per realizzare tali obiettivi, è indispensabile che finisca un sistema ipergarantista nella gestione del personale, assicurando la possibilità di allontanare dal servizio i dipendenti pubblici incapaci ed infedeli. Occorre che la Commissione eviti di inseguire richieste corporative di provenienza sindacale, che possano snaturare i principi fondamentali di questa riforma. Preannuncia la presentazione di proposte di modifica.

Il senatore RAPISARDA ritiene che la guardia medica debba mantenere la sua autonomia, ed entrare in un rapporto stretto e permanente con la medicina di base. Preannuncia a tal fine la presentazione di precise proposte di modifica riferite all'articolo 8. Al comma 1, occorre sostituire la lettera e) con un nuovo testo, prevedendo che, al fine di garantire la continuità assistenziale tra il medico di medicina generale e quello di guardia medica, la convenzione stabilisca un organico collegamento tra le due figure professionali, ed un vicendevole scambio di informazioni relativamente alla condizione del paziente. La lettera g) dello stesso comma va anche sostituita prevedendo che la convenzione stabilisca la possibilità di adeguare il rapporto ottimale che regola l'accesso di nuovi professionisti nell'area della medicina generale, in relazione ai nuovi compiti che le convenzioni affideranno a questi medici. L'accesso sarà consentito solo ai medici forniti dell'attestato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1991, n. 256, o di titolo equipollente ai sensi del medesimo decreto. Anche la lettera h) deve essere sostituita, stabilendo che la convenzione dei medici di guardia medica debba prevedere una riorganizzazione del servizio per quanto riguarda le prestazioni di assistenza domiciliare urgente di notte e nei giorni festivi o prefestivi ed un inserimento graduale di questi professionisti nell'organizzazione dell'emergenza sul territorio.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che entro giovedì i lavori della Commissione dovranno avere termine. Se si vuole prolungare il dibattito, si potrebbe convocare una seduta notturna per domani. La giornata di giovedì dovrà però essere dedicata esclusivamente alla discussione della bozza di parere, che il relatore dovrebbe illustrare fin da domani pomeriggio.

Il relatore PULLI fa presente che se domani continuerà la discussione generale, va previsto un termine finale per la presentazione di richieste di modifica.

Il presidente MARINUCCI MARIANI rileva che le proposte di modifica avrebbero già dovuto essere presentate; certo è che non può attendersi oltre domattina per far conoscere le proposte emendative al relatore, perchè queste siano prese in considerazione nello schema di parere che egli predisporrà. Sottolinea quindi l'esigenza che nel parere si richieda di chiarire la posizione dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma.

Il senatore Raffaele RUSSO ritiene che il relatore abbia svolto un'egregia relazione, e che preziosi chiarimenti siano stati forniti dai dirigenti del Ministero della sanità in incontri informali. Occorre però che la Commissione abbia la facoltà di valutare tutte le proposte di modifica e di votarle.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINUCCI MARIANI avverte che la Commissione è convocata nella giornata di domani, oltre che per le sedute delle 8 e delle 15 già convocate, anche alle ore 21 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici concernenti
la riforma tributaria

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1992

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Carta.

La seduta inizia alle ore 9.

Schema di decreto legislativo sulla disciplina del processo dinanzi agli organi speciali di giurisdizione in materia tributaria

(Seguito dell'esame e sospensione)

(R 139 B, B 80ª, 2º)

Il presidente FAVILLA ricorda che la discussione era stata interrotta nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il deputato ALBERTINI deplora che finora le procedure del contenzioso tributario siano soprattutto state utilizzate da molti contribuenti a fini dilatori, in attesa dell'immane condono. Da parte sua il condono tributario incoraggia obiettivamente l'evasione e almeno dovrebbe esserne impedita l'utilizzazione ai contribuenti che ricorrono alle procedure contenziose. Lo schema di decreto delegato all'esame della Commissione merita un giudizio complessivamente abbastanza positivo, pur se dovrebbe essere percorsa con maggior decisione la strada che porta ad un vero e proprio giudizio civile, con una chiara affermazione della unicità del ruolo dei giudici.

Il deputato ALBERTINI esamina poi alcune specifiche problematiche presentate dal testo all'esame. In particolare, egli condivide l'opinione del presidente FAVILLA sulla opportunità che sia il decreto delegato ad indicare in quali casi il ricorrente possa fare a meno dell'assistenza tecnica. Tratta poi brevemente le questioni della esecutività della sentenza del processo tributario, delle categorie abilitate all'assistenza tecnica del ricorrente e delle pronunce della Comunità europea circa il contenzioso presso le Intendenze di finanza in ordine alle tasse sulle concessioni governative.

In ultimo il deputato ALBERTINI si sofferma sull'articolo 47 del testo all'esame, concernente la sospensione dell'atto impugnato, apprezzando l'attribuzione al Presidente della commissione provinciale del potere di disporre, in caso di eccezionale urgenza, la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

Il Presidente sospende l'esame del provvedimento.

Schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri concernente la determinazione del contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989 (*minimum tax*)

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R 139 B, B 80^a, 3°)

Il presidente FAVILLA ricorda che nella seduta del 9 dicembre scorso il senatore Scheda ha svolto la relazione ed alcuni chiarimenti sono stati chiesti dal deputato Ferrari.

L'onorevole Gianna SERRA deplora che tutta la procedura prevista dal testo all'esame presenti con ogni evidenza caratteristiche di precarietà e di macchinosità, con il rischio che non vengano raggiunti gli scopi che i proponenti della *minimum tax* si prefiggevano e che anzi essa porti ad un ampliamento del settore del lavoro nero. Non è espressamente trattata nel testo in esame la questione della esenzione ILOR e non sono dettati criteri obiettivi e soddisfacenti per individuare le aree marginali di contribuenti che non devono essere assoggettati alla *minimum tax*. Ci si chiede se i criteri per individuare tali aree marginali possano essere i medesimi utilizzati nell'ambito della normativa sul rilascio dello scontrino fiscale. La stessa riduzione della *minimum tax* nel caso in cui il contribuente abbia superato i 65 anni di età può essere poi inopportuna in taluni casi: in molti gruppi di professionisti i guadagni più elevati vengono talora raggiunti proprio dopo quel livello di età. Non sembra inoltre sempre sufficiente l'abbattimento del 50 o del 30 per cento nei casi in cui il lavoratore autonomo svolga anche attività di lavoro dipendente.

Infine il deputato SERRA - in riferimento allo schema di decreto di Presidente del Consiglio dei ministri sui coefficienti presuntivi, strettamente connesso al provvedimento sulla *minimum tax* - propone che per i tassisti e i noleggiatori la determinazione dei coefficienti sia differenziata, a seconda che essi dispongano o no di beni strumentali di valore superiore a 50 milioni.

Il senatore GUGLIERI ricorda che la *minimum tax* viene ridotta per i contribuenti delle regioni elencate nella tabella B, ma non sono chiari i criteri che hanno presieduto a tale elencazione, la quale appare comunque talmente grossolana da risultare priva di significato. È incongruo differenziare per regioni quando in passato la Comunità europea, nell'indicare le zone di degrado economico, era riuscita a differenziare in maniera molto più articolata, talora addirittura comune

per comune. Va inoltre considerato che, nel volgere di un breve arco di anni, delle zone che erano ai primi posti nella graduatoria del benessere sono passate ai primi posti della graduatoria della disoccupazione. Inoltre al limite bisognerebbe discriminare addirittura tra una via e l'altra della stessa zona: può essere sufficiente che il Comune cambi un senso unico stradale perchè una piccola impresa raddoppi o al contrario dimezzi il suo giro di affari.

In ordine al secondo comma dell'articolo 2 del testo in esame, il senatore GUGLIERI dichiara di condividere le opportune osservazioni del relatore e si sofferma poi sulla complessa problematica della distinzione, ai fini della *minimum tax*, tra la figura di socio e quella di lavoratore dipendente, distinzione che in molti casi non si presenta agevole.

Infine il senatore GUGLIERI osserva criticamente che il testo in esame non dice assolutamente nulla circa gli effetti della *minimum tax* su IVA e contributi previdenziali, esponendo i contribuenti a rischi molto gravi, data la pesantezza delle sanzioni per omessa dichiarazione IVA.

Il senatore VISCO dichiara di interpretare il testo all'esame nel senso che il contribuente è obbligato a tener conto della *minimum tax* anche ai fini IVA, secondo le modalità previste dalle norme generali sull'IVA.

Il senatore RONZANI ritiene la *minimum tax* assolutamente incostituzionale, perchè rovescia l'onere della prova sul contribuente, reintroduce il principio del *solve et repete* ed obbliga una parte dei contribuenti a pagare tasse su un reddito solo presunto. Tra i numerosi problemi di articolazione della norma fiscale, che comunque giudica da respingere *in toto*, il senatore RONZANI sottolinea l'opportunità di distinguere tra le varie figure dei collaboratori di uno studio professionale, essendo ben diversi - ad esempio - il contributo di un tirocinante alla attività di uno studio legale e quello di un procuratore.

Il senatore VISCO passa in rassegna le varie questioni particolari emerse dal dibattito. Ricorda anzitutto che, nella discussione sulla norma istitutiva della *minimum tax*, egli presentò un emendamento sulle possibili connessioni con l'ILOR, ma gli fu obiettato che l'emendamento non era assolutamente necessario perchè non potevano esservi dubbi sul fatto che il contributo diretto lavorativo non era assoggettabile all'ILOR. Ancora deve essere pienamente chiarita la questione della cumulabilità o meno dei vari coefficienti di riduzione della *minimum tax*. Secondo poi le disposizioni del testo in esame, chi nel corso dell'anno cessa la propria attività e successivamente la riprende - cambiando partita IVA, in sostanza - non è tenuto a pagare la *minimum tax*: è facile prevedere che in tal modo si agevolano fenomeni di elusione. Infine la riduzione della *minimum tax*, prevista allorchè il lavoratore autonomo o professionista svolga anche attività di lavoro dipendente, può essere in molti casi insufficiente. È incerto come il contribuente possa in questi casi far valere le proprie ragioni, soprattutto se manca un'associazione di categoria.

Il senatore RASTRELLI chiede al relatore se intenda tener conto del più volte richiamato ordine del giorno, approvato all'unanimità, con cui il Senato chiedeva la non applicazione della *minimum tax* ai soggetti per i quali l'attività artistica e professionale fosse complementare ad altra regolarmente retribuita e come tale oggetto di diversa ed autonoma imposizione fiscale. Il senatore RASTRELLI sottolinea il carattere di interpretazione autentica che il Senato volle dare all'ordine del giorno.

Il deputato LETTIERI dichiara di essere sempre più dubbioso sull'utilità della *minimum tax*, della quale in effetti si potrebbe fare a meno se l'imposizione fiscale si basasse su elementi oggettivamente verificabili dell'attività dei lavoratori autonomi e dei professionisti, come ad esempio l'elenco dei progetti firmati dai tecnici o quello dei clienti degli avvocati e dei commercialisti. La stessa tabella B del testo in esame è eccessivamente discrezionale, poichè all'interno delle regioni ivi elencate sussistono zone di ben differente potenziale economico. Sarebbe più utile, per la determinazione delle aree per le quali richiedere una tassazione ridotta, richiamarsi ai criteri della Comunità europea.

Il presidente FAVILLA rimanda il seguito della discussione ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo sulla disciplina del processo dinanzi agli organi speciali di giurisdizione in materia tributaria

(Ripresa dell'esame e rinvio)

(R 139 B, B 80°, 2°)

Il presidente FAVILLA preannuncia che nella proposta di parere che intende presentare ha previsto una premessa a carattere generale, nella quale si dichiara che la Commissione esprime un parere positivo, poichè la delega è stata attuata. Il testo preparato dal Presidente rileva peraltro che l'assetto del sistema contenzioso tributario - pur dando luogo ad un sensibile miglioramento rispetto alla situazione esistente, ad esempio per la previsione generalizzata dell'assistenza tecnica, la sospensione cautelare del provvedimento, la delimitazione fin dall'inizio della questione controversa - non può ancora essere considerato pienamente risolutivo. Tra le questioni ancora aperte, di cui il Parlamento dovrà tornare ad occuparsi, particolare rilievo ha quella del giudice a tempo pieno.

Terminata la parte introduttiva, il parere potrebbe poi contenere alcune specifiche proposte di modifica. Per quanto riguarda l'elencazione, all'articolo 2, delle controversie devolute alla competenza delle Commissioni tributarie, sarà indispensabile che il Parlamento, ad ogni approvazione di norma tributaria, precisi che le controversie in materia sono di competenza delle Commissioni tributarie. All'articolo 12, concernente l'assistenza tecnica, si può proporre che essa non sia necessaria nei casi in cui la controversia riguardi importi fino ad un milione di lire, salva sempre però la facoltà del Presidente dell'organismo giudicante di richiedere che il ricorrente sia rappresentato da un

difensore abilitato, se la controversia presenta caratteristiche di particolare complessità.

Sulla questione delle categorie abilitate all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie intervengono poi i senatori VISCO, GUGLIERI, RAVASIO e BRINA, il deputato BORGOGGIO, il sottosegretario CARTA e il presidente FAVILLA.

Il senatore VISCO sottolinea che il testo presentato dal Governo prevede una gamma estremamente ampia di categorie, nell'ambito delle quali il ricorrente può scegliere il difensore abilitato. Questa ampia discrezionalità non dispiace al senatore VISCO, anche perchè in tal modo possono affermarsi criteri di mercato.

Il senatore GUGLIERI obietta che il giudice del processo non può compiere un'indagine preliminare per determinare se il difensore possiede la necessaria qualificazione professionale.

Il sottosegretario CARTA sottolinea che la norma di delega introduce il principio della obbligatorietà dell'assistenza e che tale principio sarebbe messo in pericolo se si riconoscesse al giudice la facoltà di decidere lui chi è professionalmente competente a difendere in giudizio il ricorrente.

Il senatore RAVASIO chiarisce che, per tale questione, la norma di delega è contenuta nella lettera i) dell'articolo 30 della legge n. 413 del 1991 e tale norma prevede indubbiamente sia i consulenti tributari sia i dipendenti di associazione di categoria, che sono iscritti negli albi, ruoli ed elenchi istituiti presso l'Intendenza di finanza.

Il presidente FAVILLA rileva che fino ad oggi non è prevista una particolare qualificazione tecnica per chi assiste il ricorrente in sede di contenzioso tributario. La citata lettera i) dell'articolo 30 distingue tra la assistenza per l'esame e la definizione preventiva della controversia e la assistenza nel corso della controversia stessa; per quest'ultimo caso si distingue poi tra professionisti che hanno una competenza generale per la difesa del ricorrente ed altri che presentano una competenza ristretta a specifiche materie. Certo la materia non è disciplinata con sufficiente precisione e lo schema di decreto delegato all'esame non fa altro che ripetere la norma di delega.

Il presidente FAVILLA rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA annuncia che la Commissione tornerà a riunirsi l'indomani, mercoledì 16 dicembre 1992, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 10,30.

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Favilla, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

CITARISTI ed altri: Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria, *approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (516-B): parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 16 dicembre 1992, ore 14,30

Verifica dei poteri

- I. Seguito dell'esame della seguente materia:
- Verifica delle elezioni della Regione Piemonte.
- II. Esame della seguente materia:
- Verifica delle elezioni della Regione Basilicata.

Autorizzazioni a procedere

- I. Seguito dell'esame dei seguenti documenti:
- Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Zito (*Doc. IV, n. 30*).
 - Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Innocenti (*Doc. IV, n. 36*).
- II. Esame del seguente documento:
- Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Liberatori (*Doc. IV, n. 42*).
-

COMMISSIONI 1^a e 6^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(6^a - Finanze e tesoro)

Mercoledì 16 dicembre 1992, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della finanza degli enti territoriali.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 dicembre 1992, ore 8,30 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina in materia sanitaria.

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).

- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSSI BRUTTI ed altri. - Abrogazione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (119).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUZZETTI ed altri. - Modificazioni dell'istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione (177).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (355).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAISANO GRASSI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione in materia di immunità parlamentare (419).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PONTONE. - Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (710).

III. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) *(Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1^a Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992)*.
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (786).
- RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

In sede consultiva

Esame del seguente disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 16 dicembre 1992, ore 9 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993 (840) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 16 dicembre 1992, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Programma di riordino dell'IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ed INA.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione (706-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 16 dicembre 1992, ore 16

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (738).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 16 dicembre 1992, ore 9, 15 e 21

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina in materia sanitaria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 16 dicembre 1992, ore 8,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge costituzionale:

- Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).
-

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 16 dicembre 1992, ore 14

Audizione del generale Giuseppe Richero, ex segretario generale del CENSIS.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 16 dicembre 1992, ore 9

Parere sulle variazioni allo stato di previsione delle spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare per il 1992, relative agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Parere in materia di fissazione dei saggi di interesse per gli investimenti di fondi patrimoniali relativi agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Esame del rendiconto degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro per l'esercizio 1991.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici
concernenti la riforma tributaria

Mercoledì 16 dicembre 1992, ore 15

I. Seguito dell'esame di uno schema di decreto legislativo sulla disciplina del processo dinanzi agli organi speciali di giurisdizione in materia tributaria.

- II. Seguito dell'esame di uno schema di decreto legislativo sui nuovi organi di giurisdizione in materia tributaria.
- III. Seguito dell'esame di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la determinazione del contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989 (*minimum tax*).
- IV. Esame di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi e di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
-